



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013

Introduzione dell’articolo 17-*quater* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti

ONOREVOLI SENATORI. - I dati emersi dal «Rapporto Italiani nel Mondo 2009» realizzato dalla Fondazione Migrantes confermano che quello dell'emigrazione italiana all'estero rappresenta un fenomeno assai rilevante per il nostro Paese. Infatti il numero degli italiani nel mondo, circa 4 milioni, è in crescita rispetto al 2008 sia per le partenze che per la crescita interna delle collettività. Tra gli italiani che risiedono all'estero il 47,6 per cento è rappresentato dalle donne, mentre i continenti più abitati sono l'Europa, dove vive il 55,8 per cento dei connazionali emigrati, l'America (38,8 per cento), l'Oceania (3,2 per cento), l'Africa (1,3 per cento) e l'Asia (0,8 per cento).

Appare opportuno evidenziare che il fenomeno stesso dell'emigrazione ha subito un'evoluzione significativa nel corso degli ultimi due decenni, tale da sollecitare una importante revisione degli strumenti normativi ed operativi che ne caratterizzano gli aspetti peculiari segnatamente nel rapporto tra territori di residenza e paese di origine.

A tal proposito si può parlare di diverse stagioni dell'emigrazione: da un lato la grande emigrazione tra la fine del XIX secolo e gli anni trenta del XX secolo e quello dell'emigrazione europea, che ha avuto inizio a partire dal secondo dopoguerra. Tra il 1861 e il 1985 sono state registrate quasi 30 milioni di partenze dalle varie regioni italiane.

A partire dai primi anni settanta l'Italia si trasforma in Paese d'immigrazione in virtù delle rinnovate dinamiche globali che hanno reso il nostro Paese una terra di facile accesso segnatamente per i Paesi dell'area mediterranea.

Malgrado tale rimodulazione delle dinamiche migratorie, i flussi in uscita, sebbene abbiano subito un ridimensionamento, non si sono interrotti: nello specifico, e con particolare forza a partire dai primi anni 2000, è cambiata la fisionomia degli italiani «migranti», per lo più giovani professionisti spesso laureati mossi da istanze e da esigenze diverse.

Alla luce di questi aspetti e nuove dinamiche di migrazione si qualificano per lo più come una «fuga di cervelli» verso territorio che in talune circostanze offrono maggiori possibilità e nuovi scenari operativi entro cui fermarsi e realizzarsi.

Dunque l'italiano all'estero rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile rinnovare e migliorare l'Italia, la sua economia e la sua immagine: infatti garantiscono significativi ritorni economici e rappresentano il veicolo per eccellenza della diffusione del *made in Italy* nel mondo nei settori più diversi fungendo da traino per alcuni comparti strategici che si fondano sull'immagine.

Di contro i nostri connazionali emigrati, sia quelli di nuova che di vecchia emigrazione, sono costretti a gestire anche criticità di tipo amministrativo e normativo non sottovalutabili legate alle dinamiche di inserimento nei territori di nuova residenza.

Proprio nello scenario delle difficoltà connesse all'integrazione nei territori di nuova residenza si inserisce il portato del presente disegno di legge che intende colmare un vuoto normativo sussistente nell'ambito della disciplina afferente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che ha innovato la normativa in materia di cittadinanza: la legge attualmente vigente sul versante delle dinami-

che di riacquisto della cittadinanza di italiani emigrati non contempla la fattispecie di riacquisto della cittadinanza nei casi in cui essa sia stata persa a seguito dell'acquisizione della cittadinanza del Paese di nuova residenza e non per aver presentato rinuncia formale dinanzi all'autorità competente.

La maggior parte dei casi di perdita - non espressa - della cittadinanza è collegabile alla mancanza di informazione in merito all'entrata in vigore della citata legge.

La perdita della cittadinanza - nei casi citati - non è ascrivibile a nessuna delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992; appare pertanto auspicabile quanto inderogabile procedere con un'ulteriore disposizione volta a disciplinare il riacquisto della cittadinanza, che non si limita a rappresentare un mero *status* giuridico ma assurge ad un legame dall'elevato valore simbolico e culturale per il connazionale emigrato.

Con tale disposizione si intende superare dunque gli attuali limiti normativi esistenti in considerazione del fatto che l'articolo 17 della suindicata legge prevedendo la riacquisizione della cittadinanza per chi «ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123», attraverso una dichiarazione entro

due anni dalla data di entrata in vigore legge stessa, limitando tale diritto ad un preciso arco temporale di cui buona parte dei connazionali aventi diritto non erano adeguatamente informati.

A tal riguardo il disegno di legge si compone di un articolo unico, che reca l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, e l'introduzione dell'articolo 17-*quater* alla medesima legge, che prevede il diritto al riconoscimento della cittadinanza per i cittadini italiani che hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge e per i loro discendenti in linea retta entro il quarto grado che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

Al comma 2 si dispone ulteriormente che il diritto al riconoscimento della cittadinanza possa essere esercitato dai soggetti interessati mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente, a cui devono essere allegate una certificazione attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta entro il quarto grado e, per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), dello stesso articolo 17-*quater*, una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato;

b) dopo l'articolo 17-ter è inserito il seguente:

«Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:

a) ai cittadini italiani che recandosi all'estero hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 6;

b) ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui alla lettera *a)* che dimostrano la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente. All'istanza devono essere allegate:

a) una certificazione attestante la nascita o la certificazione storica attestante la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta entro il quarto grado;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane».